

COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.158 DEL 29-07-21

Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VILLA COMUNALE NECESSARI PER LA DELOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DURANTE IL PERIODO NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO SITO IN VIA D. ALIGHIERI" DITTA B&B DI BOARELLI MASSIMO E DI BOCCI ORIANO DI MATELICA (MC).

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di luglio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che la passata Amministrazione, in considerazione del primario obiettivo di garantire la sicurezza delle scuole al fine di tutelare la pubblica incolumità degli alunni, soprattutto alla luce della situazione allarmante degli edifici scolastici del nostro paese a seguito dei numerosi incidenti registrati, ha inteso avviare l'effettuazione di tutte le indagini necessarie alla valutazione della sicurezza strutturale del complesso scolastico comunale sito in via D. Alighieri;
- che all'uopo, con deliberazione n. 36 del 24.04.2015, la Giunta Comunale ha stabilito l'effettuazione di tutto quanto necessario per la valutazione della sicurezza strutturale del complesso scolastico comunale sito in via D. Alighieri (verifica di vulnerabilità sismica) di cui all'art. 2 comma 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003 e s.m.i., studio sismico della struttura indispensabile e propedeutico a qualsiasi progettazione di miglioramento e funzionalità dell'opera;
- che al termine dell'esecuzione di tutti gli studi suddetti, l'Ing. Clauco Clementi di Matelica (MC), con plico assunto al protocollo comunale n. 3855 del 28.07.2017, ha consegnato al comune le verifiche di vulnerabilità sismica del complesso scolastico sito in via D. Alighieri n. 13 e contestualmente ha provveduto ad esplicitarne i risultati all'Amministrazione;
- che dalle verifiche svolte sono scaturiti i sotto indicati indici di rischio (parametro che descrive il livello di sicurezza dell'edificio nei confronti dell'azione sismica della struttura), tenendo conto che l'edificio adibito a scuola è costituito da due corpi costruiti in epoche diverse, di cui una parte preponderante in muratura che risale al 1962 ed un piccolo ampliamento in c.a. la cui realizzazione risale al 1977:

- Parte in muratura: Indice di rischio $I_r = 0,12$.
 - Parte ampliamento in c.a.: Indice di rischio $I_r = 0,09$.
- che con deliberazione n. 72 del 08.09.2017, la Giunta Comunale ha stabilito, a seguito anche di accordi e decisioni intraprese congiuntamente con la dirigente scolastica Dott.ssa Pierina Spurio e l'Ing. Alberto Marchionni in qualità di responsabile della sicurezza di plesso, di provvedere a interdire fin da subito l'utilizzo della parte di edificio in c.a. sino alla esecuzione di opere di miglioramento/adeguamento sismico della struttura, ridistribuendo le classi ivi allocate all'interno della porzione restante di fabbricato in muratura, oltre alla divisione dell'aula magna con pareti provvisorie in cartongesso in modo tale da avere due spazi distinti;
 - che inoltre l'Amministrazione, anche in considerazione delle alte vulnerabilità riscontrate sull'edificio, ha inteso dover verificare tutti gli aspetti possibili in termini qualitativi ed economici relativi ad un eventuale adeguamento sismico del complesso confrontandoli con quelli connessi alla costruzione di una nuova struttura composta da almeno n. 10 aule, aula insegnanti, aula tecnica/magna, una cucina con sala mensa ed una palestra;
 - che l'Amministrazione Comunale, insediatasi nel mese di maggio 2019, esaminati e valutati con attenzione tutti gli studi effettuati in precedenza, prendendo atto dell'impossibilità/non economicità di adeguamento della struttura esistente e pertanto la necessità di realizzazione di un nuovo complesso scolastico, anche al fine della partecipazione all'Avviso pubblico del 11.07.2019 del MIUR relativo al finanziamento di interventi finalizzati alla costruzione di nuovi edifici scolastici nelle aree terremotate del centro Italia, ha ritenuto necessaria la redazione di un studio di fattibilità tecnico-economica per la demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico sito in Via D. Alighieri, in quanto vetusto e con indice di vulnerabilità alto;
 - che all'uopo, con deliberazione n. 65 del 18.07.2019, la Giunta Comunale ha stabilito di avviare il processo di realizzazione del nuovo complesso scolastico nell'attuale area di via Dante Alighieri previa demolizione dello stesso e non nell'area sita in loc. Stoini, dando mandato al responsabile del Servizio LL.PP. di provvedere, nel rispetto della normativa in materia, all'affidamento di apposito incarico esterno a progettista di fiducia al fine della predisposizione di uno studio di fattibilità che tenga conto dei nuovi indirizzi anche al fine della partecipazione all'Avviso pubblico del 11.07.2019 del MIUR – “Sisma 120” – relativo al finanziamento di interventi finalizzati alla costruzione di nuovi edifici scolastici nelle aree terremotate del centro Italia;
 - che in data 29.08.2019 con protocollo n. 4337 lo Studio tecnico associato “Studio 4 11 srl” con sede in via IV Novembre n. 16 di Fabriano (AN) – P. Iva 02525360422, nelle persone degli ingegneri Nicola Cristalli e Alessandro Latini, ha trasmesso il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla demolizione e ricostruzione del fabbricato scolastico del capoluogo nell'attuale area di Via D. Alighieri;
 - che con Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 10.09.2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica relativo alla realizzazione di un nuovo complesso scolastico previa demolizione e ricostruzione dell'esistente nella medesima area di sedime sita in Via D. Alighieri così come redatto dallo Studio tecnico associato “Studio 4 11 srl” con sede in via IV Novembre

n. 16 di Fabriano (AN) – P. Iva 02525360422, nelle persone degli ingegneri Nicola Cristalli e Alessandro Latini, che comporta una spesa complessiva di €. 3.380.000,00;

Preso atto:

- che nel frattempo il MIUR, con Decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale n. 251 del 22.06.2019, ha concesso al Comune, a seguito della partecipazione ad apposito bando pubblico, un finanziamento di complessivi €. 192.000,00 per eseguire la progettazione definitiva ed esecutiva di un nuovo edificio scolastico (CUP n. I48E18000170002) con una quota prevista a carico dell'Ente di €. 38.000,00;
- che il MIUR, con apposita nota assunta al protocollo comunale n. 5914 del 20.11.2019, ha trasmesso al comune le linee guida al fine del monitoraggio del finanziamento suddetto, di fatto autorizzando l'Ente ad avviare le procedure di gara per l'affidamento della progettazione, stabilendo il termine ultimo per l'aggiudicazione della stessa al 31.12.2020;
- che il Comune, con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 28.11.2019 ha preso atto del finanziamento suddetto di €. 192.000,00 per la progettazione definitiva ed esecutiva di un nuovo edificio scolastico prevedendo una spesa a carico dell'Ente di €. 50.000,00 (€. 38.000,00 da bando oltre €. 12.000,00 per altre spese non previste (spese di verifica progettazione, etc...));
- che nel frattempo a seguito della partecipazione del comune di Fiuminata al Bando del Miur "Sisma 120" di cui all'avviso pubblico del 11.07.2019, relativo al finanziamento di interventi finalizzati alla costruzione di nuovi edifici scolastici nelle aree terremotate del centro Italia, il Ministro dell'Istruzione con Decreto n. 24 del 05.06.2020, a seguito dell'approvazione della graduatoria (Decreto Direttoriale del Miur n. 120 del 02.05.2020), ha ammesso a finanziamento i lavori di "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO SITO IN VIA D. ALIGHIERI" (studio di fattibilità approvato con Delibera di Giunta comunale n. 77 del 10.09.2019 suddetta) che comporta una spesa complessiva di €. 3.380.000,00 a fronte di un contributo assegnato di €. 3.000.000,00 - CUP n. I43H19000450005;
- che il suddetto decreto n. 24 del 05.06.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 23.09.2020, prevede che i lavori vengano aggiudicati entro 18 mesi decorrenti dalla predetta pubblicazione;
- che in data 12.11.2020 con Rep. n. 28, a seguito dell'espletamento di apposita gara, è stato sottoscritto con l'R.T.P. costituito dallo Studio Associato "Settanta7" (capogruppo e mandatario) con sede legale in Via Principessa Clotilde n. 3 – Torino (TO) – Partita Iva n. 10119920014, dalla Società Cesaretti Engineering s.r.l. (mandante) con sede in Via Cavour n. 16 – Chiaravalle (AN) – P. Iva 02150760425 e l'Arch. Maria Giulia Milani (mandante) con sede legale in viale delle Querce n. 54 – Castelfranco Veneto (TV) – P. Iva 05055800261, giusto atto a firma del notaio Dott. Salvatore Barbagallo Reg. Gen. n. 40307 del 16.10.2020 serie 1T), il contratto d'appalto per la redazione della progettazione definitiva, esecutiva, il Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione dei lavori di "DEMOLIZIONE E

RICOSTRUZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO SITO IN VIA D. ALIGHIERI” - C.I.G. 8171219F38 - CUP n. I48E18000170002;

- che pertanto con delibera di Giunta Comunale n. 49 del del 07.06.2021 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO SITO IN VIA D. ALIGHIERI” redatto dal R.T.P. costituito dallo Studio Associato “Settanta7” (capogruppo e mandatario) con sede legale in Via Principessa Clotilde n. 3 – Torino (TO) – Partita Iva n. 10119920014, dalla Società Cesaretti Engineering s.r.l. (mandante) con sede in Via Cavour n. 16 – Chiaravalle (AN) – P. Iva 02150760425 e l’Arch. Maria Giulia Milani (mandante) con sede legale in viale delle Querce n. 54 – Castelfranco Veneto (TV) – P. Iva 05055800261, ed è attualmente in corso la redazione della progettazione esecutiva;

Considerato:

- che la realizzazione dei lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio, il cui tempo di esecuzione è previsto in circa un anno, presuppone la necessità di trovare una soluzione alternativa idonea dove poter delocalizzare provvisoriamente le attività didattiche costituite da una popolazione scolastica prevista per l’anno 2022 di circa 85 alunni suddivisi in 8 classi (1 classe di materna, 4 classi di primaria e 3 classi di secondaria di primo grado) oltre al personale Ata ed al corpo docente;
- che inizialmente è stata valutata come possibile soluzione l’affitto di moduli scolastici provvisori, (infatti nel quadro economico della progettazione preliminare sopra indicato è inserita una somma pari ad €. 169.000,00 + Iva per la predisposizione di moduli scolastici provvisori);
- che però ritenendo i costi troppo elevati (da preventivo assunto la spesa necessaria supererebbe anche l’importo, pur ingente, sopra indicato) ed a seguito di incontri e sopralluoghi eseguiti su vari stabili comunali con le autorità scolastiche (preside e responsabile del servizio prevenzione e protezione), in accordo con quest’ultime, con Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 01.04.2021 è stata individuata la villa comunale sita in via Matteotti quale immobile da rendere idoneo per ospitare provvisoriamente la scuola;
- che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione scolastico, Ing. Matteo Calafiore, durante il sopralluogo ha indicato alcune opere indispensabili di adeguamento da eseguire sull’immobile suddetto tra le quali la realizzazione di una nuova scala di sicurezza sul fronte Nord dell’edificio, la sistemazione e la realizzazione di ringhiere a norma, l’adeguamento di alcune uscite, la sistemazione della strada di accesso, la creazione di un secondo bagno al piano terra, etc....;
- che pertanto, considerato che l’Amministrazione intende iniziare i lavori di demolizione e ricostruzione della scuola con l’inizio del nuovo anno scolastico (sett. 2021), si rende necessario ed urgente provvedere a redigere un progetto esecutivo dei lavori di adeguamento da eseguire sulla villa comunale;
- che all’uopo con determina di settore tecnico n. 102 del 20.04.2021 si è provveduto ad affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici),

allo Studio Geologico Geoes con sede in Piazza della Vittoria n. 18 - 62025 Fiuminata (MC) nella persona della Dott.ssa Silvia Paggi C.F. PGGSLV69H41B474I – P. Iva 01678800440, il servizio di predisposizione della relazione geologica in merito ai lavori di adeguamento della villa comunale necessari per la delocalizzazione delle attività didattiche durante il periodo necessario alla realizzazione delle opere di “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO SITO IN VIA D. ALIGHIERI” per un importo complessivo di €. 500,00 + Cap. 2% + IVA 22% (Totale €. 622,20) - CIG n. Z12316BF73 (necessità dovuta alla realizzazione di una nuova scala di sicurezza in ferro);

- che nel frattempo è stata assunta al protocollo comunale n. 2359 del 26.04.2021 la relazione geologica-sismica relativa all'intervento in oggetto redatta dallo Studio Geologico Geoes con sede in Piazza della Vittoria n. 18 - 62025 Fiuminata (MC) nella persona della Dott.ssa Silvia Paggi C.F. PGGSLV69H41B474I – P. Iva 01678800440 (di cui alla determina di incarico n. 102-2021 suddetta);
- che inoltre con determina di settore tecnico n. 118 del 07.05.2021 si è provveduto ad affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici), all'Ing. Carnevali Paolo nato a Fabriano (AN) il 19.08.1958 ed ivi residente in Via Faldi n. 32 – P. Iva n. 01101820429 – C.F. CRNPLA58M19D451J, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Ancona con il n. 1149A il servizio di redazione della progettazione esecutiva, la direzione lavori, contabilità e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento della villa comunale necessari per la delocalizzazione delle attività didattiche durante il periodo necessario alla realizzazione delle opere di “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO SITO IN VIA D. ALIGHIERI” per un importo complessivo di €. 12.000,00 + Cap 4% + IVA 22% (Totale €. 15.225,60) - CIG n. ZF3319ED18;
- che con determina di settore tecnico n. 119 del 07.05.2021 si è provveduto ad affidare per i motivi sopra espressi, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici), all'Ing. Marco Piersimoni nato a Udine (UD) il 16/07/1982 e residente a Fabriano (AN) in via Delle Fornaci n. 40 – C.F. PRSMRC82L16L483A iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona al n. A3394 da più di dieci anni, P Iva 02494060425, il servizio attinente all'architettura e all'ingegneria relativo alla redazione del certificato di collaudo statico della scala di sicurezza in acciaio in merito ai lavori di adeguamento della villa comunale necessari per la delocalizzazione delle attività didattiche durante il periodo necessario alla realizzazione delle opere di “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO SITO IN VIA D. ALIGHIERI” per un importo complessivo di €. 600,00 + Cap 4% + Iva 22% (Totale €. 761,28) - CIG n. Z92319EE67;
- che in data 13.05.2021, con plico assunto al protocollo comunale n. 2722, l'Ing. Carnevali Paolo di Fabriano (AN), ha trasmesso gli elaborati del progetto esecutivo dei lavori di adeguamento della villa comunale necessari per la delocalizzazione delle attività didattiche durante il periodo necessario alla realizzazione delle opere di “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO SITO IN VIA D. ALIGHIERI”, necessari per l'acquisizione del parere da parte della Soprintendenza ai sensi del D. Lgs. n. 42/04 e s.m.i.:

- che per il progetto in oggetto è stato acquisito il seguente parere necessario per la redazione ed approvazione del progetto esecutivo stesso:
 - o Parere ai sensi del D. Lgs. n. 42/04 e s.m.i. da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio delle Marche assunto al protocollo comunale n. 3194 del 09.06.2021 e rilascio relativa Autorizzazione Paesaggistica n. 10 del 18.06.2021;
- che inizialmente era previsto che i lavori di adeguamento da eseguirsi sulla villa comunale sita in via Matteotti, necessari per la delocalizzazione suddetta, potessero essere finanziati all'interno del quadro economico del progetto di demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico (infatti tale intervento era stato previsto tra le somme a disposizione del quadro economico del progetto definitivo di "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO SITO IN VIA D. ALIGHIERI" sopra indicato);
- che invece, a seguito di apposito parere del Miur, tali opere non possono essere finanziate dal contributo statale nè con la quota di cofinanziamento prevista a carico dell'Ente (in quanto questa può riguardare solo somme ammissibili da parte del Miur e quindi dovrebbe essere aggiuntiva rispetto alla quota già prevista di cofinanziamento di €. 380.000,00) e pertanto risulta necessario predisporre un progetto specifico, stralciandolo dalla progettazione principale, per un importo presunto di circa €. 120.000,00 da pagarsi con fondi comunali;
- che all'uopo con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 25.05.2021 si è provveduto ad approvare apposita variazione di bilancio ed al programma annuale e pluriennale delle opere pubbliche 2021-2023 e dei servizi e forniture 2021-2022, come approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 23/03/2021, inserendo l'intervento di "LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VILLA COMUNALE NECESSARI PER LA DELOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DURANTE IL PERIODO NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO SITO IN VIA D. ALIGHIERI" da finanziarsi mediante l'accensione di apposito mutuo (nuovo CUP I45F21000440004);
- che con determina di settore tecnico n. 138 del 22.06.2021 si è provveduto ad affidare ai sensi del comma 2, dell'art. 1 del D.L. 76/2020 (così come modificato dal DL. 77/2021) di modifica sino al 31.12.2023 dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici), all'Ing. Giorgio Del Brutto nato a Macerata (MC) il 13/01/1980 e residente in Corridonia (MC) in via Pedicolle snc – C.F. DLBGRG80A13E783Y iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n. A1202, P. Iva 01582580435, il servizio attinente all'architettura e all'ingegneria relativo all'attività di supporto al Rup in merito alle attività di verifica di cui all'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. della parte strutturale del progetto esecutivo dei lavori di adeguamento della villa comunale necessari per la delocalizzazione delle attività didattiche durante il periodo necessario alla realizzazione delle opere di "Demolizione e ricostruzione del complesso scolastico del capoluogo sito in via D. Alighieri" per un importo complessivo di €. 700,00 + 4% Contributo GS Inps + Cap 4%, Iva esente (regime forfettario) per un totale di €. 757,12) - CIG n. Z5B32339E2;

- che inoltre, con determina di settore tecnico n. 147 del 09.07.2021, per quanto sopra indicato, si è provveduto a modificare le determine di settore tecnico n. 102 del 20.04.2021, n. 118 del 07.05.2021, n. 119 del 07.05.2021 e n. 119 del 07.05.2021 relativamente all'indicazione del giusto codice CUP I45F21000440004 invece di quello in esse indicato CUP n. I43H19000450005 e di conseguenza si è provveduto a modificare i riferimenti sul sito dell'ANAC;
- che in data 22.06.2021, con plico assunto al protocollo comunale n. 3419 e più volte successivamente integrato, l'Ing. Carnevali Paolo di Fabriano (AN), ha trasmesso il progetto esecutivo completo dei seguenti elaborati relativo ai lavori di adeguamento della villa comunale necessari per la delocalizzazione delle attività didattiche durante il periodo necessario alla realizzazione delle opere di "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO SITO IN VIA D. ALIGHIERI" avente un importo complessivo di €. 120.000,00 come specificato nel seguente quadro tecnico economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO ESECUTIVO

A) LAVORI	€. 82.625,27
- Di cui oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.472,97

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) IVA 22% su opere in appalto	€ 18.177,56
2) Spese tecniche	€ 12.000,00
3) Contributo previdenziale 4% su spese tecniche	€ 480,00
4) Iva 22% su spese tecniche	€ 2.745,60
5) Incentivi funzioni tecniche – Art. 113 D.L. 50/2016	€ 991,50
6) Oneri tecnici per collaudo Iva 22% e Cap 4% inclusi	€ 761,28
7) Oneri tecnici per relazione geologica Iva 22% e Cap 2% inclusi	€ 622,20
7) Oneri tecnici per supporto al Rup per verifica Iva 22% e Cap 2% inclusi	€ 1.268,80
8) Imprevisti, arrotondamenti, lavori su fattura	€ 327,79
Totale somme a disposizione	€ 37.374,73

TOTALE	€ 120.000,00
---------------	---------------------

Allegati:

- Relazione tecnica illustrativa / Quadro economico
- Elaborati grafici progetto architettonico:
 - Tav 1 Inquadramento
 - Tav 2 Piante stato di fatto
 - Tav 3 Prospetti stato di fatto
 - Tav 4 Demolizioni e ricostruzioni
 - Tav 5 Piante stato di progetto
 - Tav 6 Prospetti stato di progetto
 - Tav 7 – Dettaglio scala di emergenza

- Computo metrico estimativo
 - Computo incidenza manodopera
 - Computo incidenza oneri della sicurezza
 - Elenco prezzi / Analisi prezzi
 - Piano di sicurezza e coordinamento
 - Piano di sicurezza e coordinamento COVID 19
 - Progetto strutturale scala esterna in acciaio
 - Domanda di deposito
 - Tav 1 Fondazioni
 - Tav 2 Strutture in elevazione 1
 - Tav 3 Strutture in elevazione 2
 - Tav. PS.01 – scala;
 - Tav. PS.02 – scala;
 - Tav. PS.03 – scala;
 - Dichiarazione progettista Art. 93 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
 - Relazione tecnico illustrativa
 - Relazione di calcolo, Relaz. Int. 01,
 - Corografia
 - Relazione sulle fondazioni
 - Relazione geotecnica
 - Relazione sui materiali , Relaz. Int.
 - Piano manutenzione
 - Cronoprogramma
 - Capitolato speciale d'appalto
 - Relazione tecnico illustrativa per paesaggistica
 - Scheda semplificata paesaggistica
 - Relazione storica
 - Relazioni/dichiarazioni Acustica e termica
- che per il progetto suddetto è stata redatta apposita verifica e validazione prot. n. 3842 del 09.07.2021 ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - che con Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 09.07.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Adeguamento della villa comunale necessari per la delocalizzazione delle attività didattiche durante il periodo necessario alla realizzazione delle opere di “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO SITO IN VIA D. ALIGHIERI”, redatto dall'Ing. Carnevali Paolo di Fabriano (AN) suddetto, che comporta una spesa complessiva di Euro 120.000,00 di cui Euro 82.625,27 per lavori compresi Euro 1.472,97 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad Euro 37.374,73 per somme a disposizione di cui al q.t.e. sopra indicato;
 - che il costo dell'intervento di complessivi €. 120.000,00 trova copertura con apposito mutuo acceso dall'Ente presso la Cassa Depositi e Prestiti;

Dato atto:

- che il comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Nuovo Codice appalti" consente l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 Euro;
- che ai sensi dell'art. 33 comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i. i Comuni non capoluogo di Provincia dovevano procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'[articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi [della legge 7 aprile 2014, n. 56](#). In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. (ai sensi dell'[art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014](#), come modificato dall'[art. 8, comma 3-ter, legge n. 11 del 2015](#), poi dall'art. 1, comma 169, della legge n. 107 del 2015, la disposizione suddetta si applica alle gare bandite dal 1° novembre 2015);
- che all'uopo questo Comune in data 18.11.2015, in adempimento alla Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 23.12.2014, ha sottoscritto la Convenzione Rep. n. 38 per l'adesione alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) dell'Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino con sede in San Severino Marche (a sua volta costituita con Delibera di Consiglio dell'Unione n. 3 del 05.02.2015);
- che la Legge Finanziaria 2016 n. 208 del 28.12.2015 (art. 1 commi n. 501 e n. 502) ha previsto alcune modifiche alle normative suddette ed in particolare:
 - o I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
 - o Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €. 1.000,00 (importo elevato ad €. 5.000,00 con la Legge Finanziaria n. 145 del 30.12.2018, art. 1 comma n. 130), sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.
- che anche gli art.li 36 e 37 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Nuovo Codice degli Appalti) prevedono che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a

disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'[articolo 38](#); Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'[articolo 38](#) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;

- che le disposizioni di cui all'art. 37 sono state sospese sino al 31 dicembre 2021 (art. 1, comma 1, lett. a) della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, decreto-legge n. 76 del 2020) e pertanto il Comune può svolgere autonomamente la suddetta procedura di affidamento;
- che inoltre il decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con la Legge 120/2020, modificando con l'art. 1 comma 1 il comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Nuovo Codice appalti" consente sino al 31.12.2021 l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per lavori di importo inferiore a 150.000,00 Euro;
- che infine il comma 2, dall'art. 1 del D.L. 76/2020 (così come modificato dal DL. 77/2021 - Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. GU n.129 del 31-5-2021), definisce le procedure agevolate per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (regime derogatorio: avvio del procedimento sia adottato entro il 30 giugno 2023):

Per lavori:

- o affidamento diretto per importo inferiore a 150.000 euro;
- Ritenuto opportuno pertanto procedere all'affidamento dei lavori di delocalizzazione suddetti, considerata l'urgenza e l'importo modesto, mediante affidamento diretto ai sensi del comma 2, dall'art. 1 del D.L. 76/2020 (così come modificato dal DL. 77/2021) previa richiesta di adeguata disponibilità;

Visto:

- che presso la villa comunale sita in via Matteotti sono già in corso (verbale inizio lavori del 26.04.2021) i lavori di "COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE – SISMA 2016" di cui al finanziamento concesso al Comune di Fiuminata con l'Ordinanza del Commissario Straordinario Sisma n. 104 del 26.06.2020 per un importo complessivo di €. 210.000,00;
- che pertanto per la realizzazione delle opere aggiuntive in oggetto (aggiuntive rispetto ai lavori sopra indicati), necessarie per poter delocalizzare all'interno dell'edificio le attività didattiche durante il periodo necessario alla realizzazione delle opere di "Demolizione e ricostruzione del complesso scolastico del capoluogo sito in via D. Alighieri", si ritiene

imprescindibile far riferimento alla medesima ditta che sta operando attualmente presso la Villa Comunale in quanto per la maggior parte le lavorazioni sono complementari le une alle altre;

- tale scelta comporta anche minori rischi in termini di sicurezza in quanto annulla eventuali interferenze che si avrebbero con due imprese diverse che operano contemporaneamente sullo stesso cantiere;
- che l'impresa realizzatrice delle opere suddette di "COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE – SISMA 2016" di cui alla ricostruzione post-sisma è la B&B Costruzioni s.n.c. di Boarelli M e Bocci O. con sede in Matelica (MC) in Via Manzozzini n. 22, P. Iva n. 01399400439 – giusta Determina di Settore Tecnico di affidamento n. 104 del 22.04.2021 (contratto Rep. n. 7 del 28.04.2021);
- che la Ditta B&B Costruzioni s.n.c. di Boarelli M e Bocci O. con sede in Matelica (MC), appositamente interpellata in merito, ha dato la propria disponibilità ad eseguire immediatamente i lavori aggiuntivi in oggetto (da terminare entro il mese di Agosto) necessari per la delocalizzazione delle attività didattiche durante il periodo necessario alla realizzazione delle opere di "Demolizione e ricostruzione del complesso scolastico del capoluogo sito in via D. Alighieri";
- che la Ditta B&B Costruzioni s.n.c. di Boarelli M e Bocci O. con sede in Matelica (MC) ha altresì provveduto a presentare al protocollo comunale n. 3863 del 12.07.2021 apposita offerta economica, confermando anche per i lavori suddetti il medesimo ribasso del 12% già offerto per l'esecuzione delle opere in corso di "COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE – SISMA 2016" e di conseguenza determinando un importo di affidamento di €. 72.886,99 oltre Iva 22% di cui Euro €. 1.472,97 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
- i seguenti elementi indicati per la presente procedura di affidamento dall'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

FINE ED OGGETTO DEL CONTRATTO	Affidamento dei lavori di adeguamento della villa comunale necessari per la delocalizzazione delle attività didattiche durante il periodo necessario alla realizzazione delle opere di "Demolizione e ricostruzione del complesso scolastico del capoluogo sito in via D. Alighieri".
FORMA DEL CONTRATTO	Atto pubblico a firma segretario comunale.
CLAUSOLE ESSENZIALI	Riportate nella nel progetto esecutivo redatto dall'Ing. Paolo Carnevali di Fabriano (AN) e nel relativo capitolato speciale di appalto.
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Affidamento diretto ai sensi del comma 2 dall'art. 1 del D.L. 76/2020 (così come modificato dal DL. 77/2021) di modifica dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

- ritenuta valida e vantaggiosa per l'Amministrazione l'offerta suddetta, considerando anche l'incarico di tipo fiduciario da conferire e l'urgenza richiesta, oltre alla congiuntura economia attuale con forti aumenti nei prezzi dei prodotti da costruzione e la scomodità del cantiere;
- il Dure On-line acquisito dal portale dell'Inail con scadenza al 16.11.2021 dal quale si prende atto della regolarità contributiva della Ditta B&B Costruzioni s.n.c. di Boarelli M e Bocci O. con sede in Matelica (MC) in Via Manozzini n. 22, P. Iva n. 01399400439;
- che in merito agli altri requisiti di legge si può far riferimento a quelli già acquisiti per la precedente aggiudicazione in quanto molto recenti come di seguito richiamati (validità entro i termini di cui all'art. 41 del D.P.R.445/2000 e s.m.i.):
 - o Il Certificato del Casellario Giudiziale di BOARELLI Massimo ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. acquisito tramite AVCpass con certificato numero: 1491401/2021/R;
 - o Il Certificato del Casellario Giudiziale di BOCCI Oriano ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. acquisito tramite AVCpass con certificato numero: 1491400/2021/R;
 - o Il certificato di assenza di fallimento della Ditta B&B Costruzioni s.n.c. di Boarelli M e Bocci O. acquisito tramite AVCpass;
 - o Il certificato di regolarità fiscale della Ditta B&B Costruzioni s.n.c. di Boarelli M e Bocci O. acquisito tramite AVCpass;
 - o Che dalla verifica del casellario Anac non risultano annotazioni relativamente alla Ditta B&B Costruzioni s.n.c. di Boarelli M e Bocci O. con sede in Matelica (MC) in Via Manozzini n. 22, P. Iva n. 01399400439;
 - o Il certificato dell'Anagrafe circa la non sussistenza a carico della Ditta di sanzioni amministrative dipendenti da reato (Carichi Pendenti), acquisito tramite AVCpass con numero registro certificato: 1491379/2021/R;
 - o Che la Ditta B&B Costruzioni s.n.c. di Boarelli M e Bocci O. con sede in Matelica (MC) in Via Manozzini n. 22, P. Iva n. 01399400439 risulta regolarmente iscritta all'anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del D. Lgs. 189/2016 e s.m.i.);
 - o Il modello DM10 dell'Inps relativo alla Ditta B&B Costruzioni s.n.c. di Boarelli M e Bocci O. con sede in Matelica (MC) in Via Manozzini n. 22, P. Iva n. 01399400439 acquisito al fine della verifica del rispetto di quanto dichiarato in merito alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - o Il fascicolo AVCpass scaricato dal portale dell'Anac in data 22.04.2021 dal quale si prende atto della positiva verifica dei restanti requisiti dichiarati in sede di gara da parte della Ditta sopraindicata;
- l'allegato schema di contratto da sottoscrivere con la ditta esecutrice dei lavori;
- che dato l'importo dei lavori, ai sensi della deliberazione dell'A.N.A.C. (ex AVCP) n. 1174 del 19.12.2018 e s.m.i., è dovuto un contributo di €. 30,00;

- Visto il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i. ed il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- Visto il decreto sindacale n. 1 del 13.01.2018, di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- Visti gli articoli gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto l'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;
- Visto le Linee Guida ANAC n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";
- Visto le Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- Visto che il sottoscritto Responsabile del settore Tecnico comunale, Ing. Massacci Lorenzo, verificata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole di regolarità tecnica;
- Visto che, ai sensi dell'art 9 comma 1, lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- Visti i seguenti codici CUP n. **I45F21000440004** e CIG n. **882970356B** relativi all'affidamento del servizio in questione;
- DATO atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;
- Dichiarato di non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poiché non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- Per le motivazioni sopra esposte:

D E T E R M I N A

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di affidare per i motivi espressi in premessa, ai sensi del comma 2, dall'art. 1 del D.L. 76/2020 (così come modificato dal DL. 77/2021) di modifica sino al 30.06.2023 dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici), a favore della Ditta B&B

Costruzioni s.n.c. di Boarelli M e Bocci O. con sede in Matelica (MC) in Via Manzoni n. 22, P. Iva n. 01399400439, i lavori di adeguamento della villa comunale necessari per la delocalizzazione delle attività didattiche durante il periodo necessario alla realizzazione delle opere di “Demolizione e ricostruzione del complesso scolastico del capoluogo sito in via D. Alighieri” per un importo complessivo di €. 72.886,99 oltre Iva 22% di cui Euro €. 1.472,97 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso al netto del ribasso offerto del 12% di cui al seguente quadro tecnico economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

A) IMPORTO LORDO LAVORI	€. 82.625,27
IMPORTO CONTRATTUALE	€. 72.886,99
Di cui oneri per la sicurezza	€. 1.472,97
1) IVA 22% su opere in appalto	€ 16.035,14
2) Spese tecniche	€ 12.000,00
3) Contributo previdenziale 4% su spese tecniche	€ 480,00
4) Iva 22% su spese tecniche	€ 2.745,60
5) Incentivi funzioni tecniche – Art. 113 D.L. 50/2016	€ 991,50
6) Oneri tecnici per collaudo Iva 22% e Cap 4% inclusi	€ 761,28
7) Oneri tecnici per relazione geologica Iva 22% e Cap 2% inclusi	€ 622,20
7) Oneri tecnici per supporto al Rup per verifica progetto Oneri inclusi	€ 757,12
8) Imprevisti, arrotondamenti, lavori su fattura	€ 12.720,17
Totale somme a disposizione	€ 47.113,01
TOTALE	€ 120.000,00

- Di approvare l'allegato schema di contratto di appalto da sottoscrivere con la Ditta appaltatrice;
- Di dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla presente procedura non si applica il termine dilatorio di cui al medesimo art. 32, comma 9;
- Di dare atto che il costo dell'intervento di complessivi €. 120.000,00 trova copertura con apposito mutuo acceso dall'Ente presso la Cassa Depositi e Prestiti;
- Di dare mandato all'ufficio ragioneria, in merito alla presente procedura di affidamento, di versare all'Anac il contributo di €. 30,00 previsto con deliberazione n. 1174 del 19.12.2018 e s.m.i.;
- Di ribadire che la direzione dei lavori verrà svolta dall'Ing. Carnevali Paolo nato a Fabriano (AN) il 19.08.1958 ed ivi residente in Via Faldi n. 32 – P. Iva n. 01101820429 – C.F. CRNPLA58M19D451J, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Ancona con il n. 1149A;
- Di ribadire che il Responsabile Unico del Procedimento ex artt. 31 e 111, comma 2 del D.lgs. 50/2016, è individuato nell'Ing. Massacci Lorenzo nato a San Severino Marche (MC) il

28.05.1970 – C.F. MSSLNZ70E28I156X quale Responsabile dell'area tecnica comunale e quale collaboratore-supporto al Rup il Geom. Frattali Fabio nato a Matelica (MC) il 25.12.1976 – C.F. FRTFBA76T25FO51I quale istruttore tecnico comunale e che gli stessi non si trovano in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. rispetto alla procedura in oggetto;

- Di dare atto che la spesa complessiva di €. 120.000,00 trova imputazione al capitolo 2635 art. 1 del bilancio corrente esercizio;
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza ed alla Ditta B&B Costruzioni s.n.c. di Boarelli M e Bocci O. con sede in Matelica (MC).

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to MASSACCI LORENZO

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MASSACCI LORENZO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIANZIARIO
F.to AURELI SABATINO

Li, 29-07-21

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MASSACCI LORENZO

Li 29-07-2021

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 29-07-021 al 13-08-021

Li 14-08-21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MASSACCI LORENZO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASSACCI LORENZO

Li 29-07-2021



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Massimo Lorenzi', written over a blue circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE DI FILIPPINA' around the perimeter and 'SERVIZIO FINANZIARIO' in the center, with a star symbol at the bottom.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FIUMINATA

(Provincia di Macerata)

Rep. n. del

**CONTRATTO DI APPALTO: Lavori necessari per la delocalizzazione
attività didattiche presso la villa comunale durante il periodo di
demolizione e ricostruzione del complesso scolastico del capoluogo
sito in via Alighieri” - CUP: I45F21000440004 - CIG: 882970356B**

L'anno duemilaventis (2021) il giorno..... (.....) del mese di (.....),

nell'Ufficio di Segreteria presso la sede comunale, via Roma n. 30 – 62025

Fiuminata (MC), avanti a me dott. Angelo Montaruli, Segretario Comunale del

Comune di Fiuminata, autorizzato al rogito del presente atto, ai sensi dell'art. 97

del D.lgs 267/2000, senza assistenza di testimoni, avendovi le Parti comparenti,

fornite dei requisiti di legge, rinunciato d'accordo fra loro e con il mio consenso,

sono comparsi i signori:

1) Ing. Massacci Lorenzo, nato a San Severino Marche (MC) il 28 Maggio 1970 –

codice fiscale MSS LNZ 70E28 I156X, domiciliato per la carica in Fiuminata (MC)

in via Roma n. 30, il quale interviene al presente atto ai sensi del D.Lgs. n.

267/2000 e s.m.i., nonché in virtù del Decreto Sindacale n. 01 del 13/01/2018, con

cui lo stesso è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica di questo Ente e al

quale sono stati conferiti i poteri di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., non

per proprio conto, ma esclusivamente quale funzionario responsabile dell'Area

Tecnica ed in rappresentanza del Comune di Fiuminata (codice fiscale

00266030436) con sede in via Roma n. 30, più avanti indicato come "Comune" o

"Committente";

2) Sig , nato a (.....). il e
residente in (.....) in Via n. (Codice
Fiscale), il quale interviene al presente atto quale
Legale Rappresentante della ditta ".....", con sede
legale in (.....) in Via
n. (codice fiscale e Partita I.V.A.), in seguito
denominato "Affidatario";

Detti Componenti, della cui personale identità, qualifica e poteri, io Segretario
rogante sono personalmente certo.

premesse

- che il presente documento, redatto ai sensi del comma 1, dell'art. 43 del D.P.R.
n. 207/2010 e s.m.i., precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra
Stazione Appaltante e l'Affidatario; esso integra le norme contenute nel
Capitolato Speciale d'Appalto;
- che a seguito della partecipazione del comune di Fiuminata al Bando del Miur
"Sisma 120" di cui all'avviso pubblico del 11.07.2019, relativo al finanziamento
di interventi finalizzati alla costruzione di nuovi edifici scolastici nelle aree
terremotate del centro Italia, il Ministro dell'Istruzione con Decreto n. 24 del
05.06.2020, a seguito dell'approvazione della graduatoria (Decreto Direttoriale
del Miur n. 120 del 02.05.2020), ha ammesso a finanziamento i lavori di
"DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO DEL
CAPOLUOGO SITO IN VIA D. ALIGHIERI" che comporta una spesa
complessiva di €. 3.380.000,00;

- che la realizzazione dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio, il cui tempo di esecuzione è previsto in circa un anno, ha presupposto la necessità di trovare una soluzione alternativa idonea dove poter delocalizzare provvisoriamente le attività didattiche;
- che la Giunta Comunale con Delibera n. 26 del 01.04.2021 ha individuato la Villa comunale sita in via Matteotti quale immobile da rendere idoneo per ospitare provvisoriamente la scuola;
- che, anche a seguito del sopralluogo congiunto con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione scolastico, Ing. Matteo Calafiore, sono state individuate alcune opere indispensabili di adeguamento da eseguire sull'immobile suddetto;
- che la Giunta Comunale nella seduta del 09.07.2021 con atto n. 58 ha approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori necessari per la delocalizzazione attività didattiche presso la Villa comunale durante il periodo di demolizione e ricostruzione del complesso scolastico del capoluogo sito in via Alighieri", redatto dall'Ing. Paolo CARNEVALI di Fabriano (AN), che comporta una spesa complessiva di Euro 120.000,00 di cui Euro 82.625,27 per lavori compresi Euro 1.472,97 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad Euro 37.374,73 per somme a disposizione;
- che la spesa complessiva del progetto suddetto di €. 120.000,00 trova copertura al capitolo **cap.** del bilancio 2021 del bilancio corrente esercizio;
- che il C.I.G (codice identificativo di gara) è: 882970356B;
- che il CUP (codice unico di progetto) è: I45F21000440004
- che il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Fiuminata, con

determinazione n. del, ha conferito il lavoro in oggetto, tramite procedura di affidamento diretto in conformità a quanto stabilito dall'art. 36, co. 2, lett. a), del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii., così come modificato dall'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 76 del 16/07/2020, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 a sua volta modificato dal DL. 77/2021, alla Dittacon sede in (.....), per un importo netto di € (Euro/.....) + Iva 22% al netto del ribasso d'asta offerto del% (.....%) e comprensivo di Euro 1.472,97 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

▪ l'Appaltatore in data protocollo n. ha presentato la documentazione di rito per la stipula del contratto, tra cui:

✚ "garanzia definitiva", ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del Codice, mediante polizza n., rilasciata da "....." in data dell'importo di €. pari al% dell'importo di aggiudicazione (importo ridotto del 50% per effetto della certificazione di qualità ai sensi del comma 7, dell'art. 93, del Codice);

✚ garanzia ai sensi del comma 7 dell'art. 103 del Codice mediante polizza n. emessa in data da "....." di

..... per le seguenti somme:

- a) €. 100.000,00 per danni a opere e impianti preesistenti;
- b) €. 100.000,00 per danni a opere e impianti di nuova realizzazione;
- c) €. 500.000,00 per la responsabilità civile verso terzi.

- il legale rappresentante della Società appaltatrice ha dichiarato di non trovarsi, unitamente alla Società che rappresenta, in alcuna situazione o impedimento comportante il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Ai sensi e per gli effetti del comma 9, dell'art. 32, del Codice, il Responsabile del Procedimento dichiara che per la presente procedura non risulta necessario il rispetto del termine ivi indicato per la stipula del presente atto;

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Fiuminata, come sopra rappresentato, come sopra rappresentato e in qualità di Ente Attuatore, affida all'impresa con sede in (.....), che accetta, l'appalto a misura dei "Lavori necessari per la delocalizzazione attività didattiche presso la villa comunale durante il periodo di demolizione e ricostruzione del complesso scolastico del capoluogo sito in via Alighieri" e si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, al CSA ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

ART. 3 - CORRISPETTIVO

- Il corrispettivo dell'appalto in oggetto è stato determinato in (Euro/.....) + Iva 22% al netto del ribasso d'asta offerto del% (.....%) e comprensivo di Euro per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Il presente contratto è stipulato "a misura" ai sensi del comma 7, dell'art. 43, del D.P.R. n. 207/2010.

I prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione il comma 1, dell'art. 1664 del Codice Civile.

ART. 4 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

I suddetti lavori vengono appaltati sotto l'osservanza piena, assoluta e rigorosa del progetto esecutivo approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.del, nonché delle condizioni stabilite nel CSA.

Sono allegati al presente contratto, come parte sostanziale ed integrante, rispettivamente sotto le lettere "A" e "B", i seguenti elaborati progettuali:

- "A": Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.);
- "B": Elenco prezzi unitari.

Gli elaborati progettuali del progetto esecutivo sono considerati parte sostanziale ed integrante del presente contratto anche se ad esso non materialmente allegati in quanto, le Parti dichiarano di averli sottoscritti digitalmente in segno di conoscenza ed accettazione e gli stessi vengono conservati dall'Ente Attuatore presso l'Ufficio del Responsabile del Procedimento.

La ditta appaltatrice sottoscrivendo i predetti documenti li giudica adeguati alla conformazione delle opere e alla loro esecuzione anche a fronte dei sopralluoghi eseguiti.

Sono parte integrante del presente contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati:

- il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici di cui al D.M. LL.PP. n.145/2000, per quanto non abrogato;

- il piano di sicurezza e di coordinamento;

- il piano operativo di sicurezza redatto e presentato dalla ditta appaltatrice ai sensi dell'art.89 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- le polizze sopra citate.

Le opere oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite a regola d'arte nel rispetto di tutte le vigenti norme di legge. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare:

- D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.

- D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. negli articoli che sono in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee guida ANAC e dei decreti attuativi del Codice:

- Linee Guida del Ministero dell'Interno in materia di controlli antimafia del 23/06/2010, recepite dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 123 del 28.12.2010;

- Protocollo di legalità e sicurezza negli appalti della Prefettura di Macerata del 10.11.2011 e sottoscritto dal Comune di Fiuminata.

ART. 5 - TERMINI PER INIZIO E ULTIMAZIONE LAVORI

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori in appalto è fissato, ai sensi dell'art. 1.3.3 del Capitolato Speciale d'Appalto, in giorni **30 (trenta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e alle Linee Guida attuative del Codice degli Appalti (Decreto n. 49 del 07/03/2018).

ART. 6 - SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI

È ammessa la sospensione dei lavori nei casi e con le modalità stabilite dall'art.107 del Codice, dal Decreto n. 49 del 07/03/2018 e dall'art. 1.3.4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 7 - PENALI

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale di €. 100,00. Le modalità di applicazione delle penali sono stabilite nel Capitolato Speciale art. 1.3.8.

ART. 8 - VARIAZIONI AI LAVORI E AL CORRISPETTIVO

▪ L'appaltatore, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

▪ Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano a norma dell'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano

d'opera, materiali, nolo e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, ed approvati dal Responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica l'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così come determinati ed approvati, il Comune di Fiuminata (MC) può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque annessi alla contabilità, ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i prezzi si intendono definitivamente accettati. La Stazione Appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 9 - INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del Codice Civile.

ART. 10 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI E MODALITA' DI CORRESPONSIONE

ANTICIPAZIONE:

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee) e 59, comma 5-bis, periodi terzo e quarto, del Codice dei contratti. All'aggiudicatario potrà essere corrisposta, se richiesta, alle condizioni

e con le modalità indicate all'art. 35, comma 18, del Codice, un'anticipazione pari al 30 per cento dell'importo contrattuale, nel rispetto delle modalità previste dal CSA.

PAGAMENTI IN ACCONTO:

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, nei termini previsti dall'art. 1.5.2 del Capitolato Speciale d'Appalto, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo superiore a € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) dell'importo contrattuale. L'importo del costo della sicurezza sarà pari all'ammontare di cui all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto ed inserito percentualmente, in misura pari alla percentuale dell'avanzamento lavori, in ogni stato avanzamento lavori. L'importo dello stato finale dei lavori non potrà essere inferiore al 10% dell'importo contrattuale. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1. Agli stati di avanzamento sopra riportati dovrà essere allegata la dichiarazione del legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni

dalla data di erogazione del precedente pagamento (comma 1, dell'articolo 14, dell'Ordinanza n. 19 del 07/04/2017 e s.m.i. del Commissario Straordinario per la Ricostruzione.

PAGAMENTI A SALDO:

Il conto finale dei lavori viene redatto entro 60gg dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; esso viene sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale viene accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare e comunque non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di regolare esecuzione. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 10gg. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, insieme alle ritenute di cui all'articolo 1.5.2, comma 2 (CSA), nulla ostando, viene pagata entro 90 giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale e previa verifica della regolarità contributiva. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 124, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. e deve inserire, a pena di nullità assoluta, analoga clausola nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della

filiera delle imprese interessate ai lavori in oggetto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità è obbligato a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio del Governo della provincia di Macerata.

Ai sensi del comma *9bis*, dell'art. 3, della citata Legge n.136/2010 "Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto", con l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa Legge. L'Appaltatore ai sensi della citata L. 136/2010 ha comunicato gli estremi del "conto corrente dedicato":

.....;

La persona autorizzata ad operare sul conto è esclusivamente il sig., generalizzato in premessa, come da dichiarazione agli atti di questo Ente.

L'Appaltatore dichiara espressamente di esonerare la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che non saranno effettuati con le modalità di cui al presente articolo.

ART. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente contratto è immediatamente risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile qualora le transazioni finanziarie, derivanti dall'esecuzione contrattuale, vengano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane S.p.a..

ART. 12 - RITARDO DEI PAGAMENTI

In caso di ritardo nell'emissione del certificato di pagamento, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente contratto e dal Capitolato Speciale,

spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori di cui alle disposizioni dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

E' facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui sopra, di agire ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla costituzione della stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Gli stessi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini previsti dall'art. 35, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.

L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Non saranno in ogni caso dovuti all'Appaltatore eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica nel portale SDI.

ART. 13 - SICUREZZA

Si dà atto che è stato depositato presso la Stazione Appaltante il P.O.S. (piano operativo di sicurezza), quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza, per quanto attiene all'Impresa nelle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in

suo danno.

ART. 14 - DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI

È consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto della richiesta presentata in sede di gara, nel rispetto delle disposizioni del bando di gara e della normativa vigente. In particolare il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 105 del Codice. Sulla materia trovano altresì applicazioni i disposti di cui all'art. 1.9 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere autorizzato dall'Amministrazione appaltante previa presentazione di istanza corredata della documentazione prevista dall'art. 105 del Codice, ricordando che la quota subappaltabile non può superare il 50% dell'importo complessivo del contratto dei lavori (deroga dell'art. 105 del Codice fino al 31 ottobre 2021, stabilita dall'articolo 49, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021).

Il Responsabile dei lavori trasmetterà, prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 81/2008, la notifica preliminare relativa agli stessi all'Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro.

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al sub-appaltatore l'importo dei lavori eseguiti nei casi previsti dal comma 13, dell'art. 105 del Codice.

L'Appaltatore comunicherà alla Stazione Appaltante la parte dei lavori eseguiti dal sub-appaltatore con la specifica del relativo importo con proposta di pagamento.

ART. 15 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E GRATUITA MANUTENZIONE

I lavori di cui al presente documento sono soggetti, entro 3 (tre) mesi dalla di ultimazione lavori, all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme dell'art. 102 del Codice e della parte II, Titolo X, del D.P.R. n. 207/2010.

L'accertamento di regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante, il silenzio della Stazione Appaltante, protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni, equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi 2 (due) anni dalla relativa emissione, assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione.

Resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ART. 16 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si impegna a comunicare in corso d'opera le eventuali variazioni della propria composizione societaria (proprietari, struttura organizzativa, organismi tecnici e amministrativi) rispetto a quanto comunicato, ai sensi dell'articolo 1, del D.P.C.M. n. 187 del 11/05/1991.

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale e al D.P.R. n. 207/2010, per gli

articoli ancora in vigore, ed al Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, saranno a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e obblighi:

a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza dal D.L., in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino collaudabili e conformi al progetto, richiedendo al D.L. tempestive disposizione scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dagli elaborati progettuali. In ogni caso l'Appaltatore non dovrà dare corso, ai sensi dell'art. 1659 del Codice Civile, all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto;

b. la responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti nel C.S.A.;

c. le spese di allaccio, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni ed i consumi occorrenti per tutti gli allacciamenti provvisori necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori (acqua, energia elettrica, etc.). L'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi ad altre ditte che eseguiranno forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza;

d. le attrezzature ed il personale necessari per la realizzazione dei rilievi e misurazioni di controllo sia per le opere da eseguirsi che per quelle già eseguite e per la contabilizzazione di queste ultime;

e. il rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni impartite dai soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Provincia, ENEL, ASSM, etc.), per l'esecuzione dei lavori e per la conduzione del cantiere;

f. le spese inerenti e conseguenti l'approntamento della segnaletica provvisoria;

g. le spese per lo sgombero del cantiere entro 5 (cinque) giorni dall'ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto necessario per le operazioni di collaudo; quest'ultimo dovrà essere tolto a collaudo avvenuto.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra elencati è conglobato nei prezzi dei lavori a "misura", fisso ed invariabile, di cui all'art. 3 (corrispettivo) del presente contratto.

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e regolamento vigenti.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Impresa o da altro tecnico abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

Il D.L. ha il diritto di esigere la sostituzione del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza e comunque l'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti.

ART. 17 - CONTENZIOSO

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti il mancato raggiungimento dell'accordo bonario, previsto dall'art. 205 del Codice, saranno deferite al giudizio del giudice ordinario del Foro di Macerata.

È pertanto esclusa la competenza arbitrale di cui all'art. 209 del Codice.

ART. 18 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto qualora ricorra una o più delle condizioni indicate al comma 1, dell'art. 108 del CODICE.

La Stazione Appaltante procede invece alla risoluzione del contratto nelle ipotesi di cui al comma 2, dell'art. 108 del CODICE.

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27/12/1956 n. 1423, ovvero di intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Comune di Fiuminata (MC), di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla rescissione del contratto.

Il direttore dei lavori o il RUP quando accertano un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori o servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del Responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

È altresì fatto salvo il diritto di recesso da parte del Comune, in qualunque

tempo e fino al termine della prestazione, ai sensi degli artt. 1671 del Codice Civile e dell'art.109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima.

ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le vicende soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui al punto "2", della lettera "d", del comma 1, dell'art. 106 del Codice.

ART. 20 - RECESSO DEL CONTRATTO E VALUTAZIONE DEL DECIMO

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo del contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo.

ART. 21 - INADEMPIMENTI

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, la Stazione Appaltante potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla cauzione citata in premessa e l'Appaltatore sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'uopo fissate.

ART. 22 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'ottavo comma, dell'articolo 3, del decreto legislativo n. 81/2008, e s.m.i., di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa in materia.

ART. 23 – CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO

La cessione dei crediti vantati nei confronti della Stazione Appaltante a titolo di corrispettivo di appalto può essere effettuata dall'Appaltatore a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Stazione Appaltante.

Il Comune riconosce la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

ART. 24 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO

Si dà atto che lo schema del presente contratto è stato approvato, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. del

ART. 26 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, valori bollati, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti alla gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali le parti contraenti dichiarano che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

ART. 27 – DOMICILIO APPALTATORE

Per tutti gli effetti del presente contratto l'Impresa appaltatrice elegge domicilio legale in **Vian. - (.....);**

ART. 28 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Ente Attuatore, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e da regolamenti comunali in materia.

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Unico del Procedimento.

Del presente contratto, redatto da persona di mia fiducia su supporto informatico non modificabile, io Segretario generale rogante ho dato lettura alle parti contraenti che, interpellate prima di sottoscriverlo digitalmente in segno di accettazione, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed hanno altresì rinunciato alla lettura degli elaborati sopra richiamati per averne già preso cognizione.

Il presente atto letto e confermato viene sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai

Dott. Angelo Montaruli

** documento firmato digitalmente*

